

**DELIBERA DL/014/17/CRL/UD del 20 febbraio 2017**  
**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**  
**FILIPPELLI F. / SKY ITALIA XXX / FASTWEB XXX**  
**(LAZIO/D/888/2015)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

NELLA riunione del 20 febbraio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente F. Filippelli del 21.10. 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’Istante.**

L’utente ha introdotto la presente controversia lamentando l’interruzione dei servizi da parte di Fastweb, la mancata lavorazione della disdetta con indebita fatturazione conseguente, richiedendo il rimborso di quanto pagato in eccedenza, oltre al risarcimento dei danni morali.

Nell’istanza di definizione e nella memoria difensiva, l’utente ha lamentato che:

- i. in data 02.7.2015 concludeva un contratto con Fastweb -e Sky- per l’attivazione della linea fissa.
- ii. rimasto in assenza di servizio dal 2 al 9 luglio, recedeva dal contratto Fastweb con Racc A/R;
- iii. riscontrava poi, in data 27.8.2015, un addebito non dovuto di Euro 50,00 circa, sulla fatturazione Sky; il servizio clienti indicava trattarsi del canone Fastweb per le mensilità di luglio e agosto;

- iv. sulla fattura di settembre 2015 riscontrava ancora un importo non dovuto per Euro 98,00.
- v. nel frattempo Fastweb negava via telefono l'indicazione del CDM costringendo l'utente ad attivare una nuova linea.

## **2. La posizione dell'operatore Fastweb.**

Fastweb ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità delle richieste formulate ex Art. 14 Delibera 173/07/CONS nella parte in cui queste non dovessero essere coincidenti con le richieste formulate in sede di conciliazione ovvero non abbiano formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, la totale infondatezza dell'istanza per le seguenti ragioni.

- i. Una prima migrazione della linea era stata bocciata da Telecom con motivazione "utenza non censita" ( numero della linea inesistente) in data 10.6.2015;
- ii. Al momento del collaudo, si è verificato un problema prontamente segnalato a Telecom con l'apertura di un Trouble Ticket, con attivazione perfezionata il 10.7.2015;
- iii. Non era mai pervenuta alcuna disdetta dall'utente, né tantomeno una richiesta di ricevere il codice di migrazione;
- iv. L'utente è ancora utente Fastweb ed il contratto tutt'ora attivo e debitore di Euro 55,00; peraltro il gestore aveva già effettuato uno storno in fattura.

## **3. La posizione dell'operatore Sky.**

Sky, sebbene raggiunta dalla comunicazione di avvio del procedimento, non si è costituita nel presente procedimento.

## **4. L'udienza di discussione**

Convocate le parti all'udienza del 18.10.2016, assente Sky, l'utente e Fastweb hanno raggiunto un accordo transattivo a ristoro del disagio lamentato.

Stralciata quindi la posizione di Fastweb, la controversia prosegue nei confronti della sola Sky.

## **5. Motivazione della decisione.**

La controversia nei confronti del gestore Sky, instaurata plausibilmente in forza del vincolo contrattuale assunto con formula "Home Pack" , non presenta profili di responsabilità, attese le stesse deduzioni dell'utente, riferite esclusivamente al servizio telefonico erogato da Fastweb ed ai conseguenti addebiti ritenuti non dovuti che, solo per disciplina contrattuale afferente all'Home Pack, risultavano dalla fatturazione Sky .

Né può essere oggetto di disamina la asserita sospensione amministrativa del servizio televisivo a seguito del mancato pagamento di una fattura, riferita solo con memoria dall'utente e mai dedotta prima.

In mancanza di espressa domanda nei confronti di Sky e risultando negativa ogni indagine d'ufficio su supposti inadempimenti di detto gestore, la doglianza va rigettata perché inespressa e infondata.

## **6. Sulle spese di procedura.**

Per quanto concerne le spese di procedura, appare equo compensare le spese di procedura , ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007 attesa la soccombenza.

Per tutto quanto sopra esposto,

### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

- 1.** Rigetta l'istanza del sig. F. Filippelli nei confronti delle società SKY ITALIA XXX.
- 2.** E' stralciata dalla controversia, la posizione dell'opertaore Fastweb XXX per effetto di accordo transattivo, come da verbale di udienza del 18.10.2016.
- 3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
- 4.** Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, li 20/02/2017

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto